REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DI GEMELLAGGI, PATTI DI AMICIZIA E PATTI DI FRATELLANZA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/072025)

ART. 1
GEMELLAGGIO

1. Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti economici, culturali, sociali, politici, sportivi, turistici, con costante riferimento ad una azione comune per la collaborazione e la crescita reciproca.

ART. 2
PATTO D'AMICIZIA

1. Il patto di amicizia costituisce atto formale di reciprocità che prefigura una particolare continuità di rapporti. Sono stipulati, di norma, con l'obiettivo di sviluppare rapporti continuativi e reciproci che possono evolvere anche in una successiva istituzionalizzazione con un rapporto di gemellaggio.

ART. 3
PATTO DI FRATELLANZA

1. Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con città o realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche. Si propone di istaurare rapporti permanenti di alto valore e significato a sostegno della libertà dei popoli, della salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica e per la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle realtà urbane.

ART. 4
CARATTERISTICHE DELLA CITTÀ PARTNER DEL GEMELLAGGIO, DEL PATTO D'AMICIZIA E FRATELLANZA

1. I gemellaggi, patti d'amicizia e patti di fratellanza sono stipulati di norma con città o realtà territoriali con le quali il Comune di Quinto di Treviso possa utilmente interagire per sostenere percorsi di crescita, di sviluppo ed emancipazione sociale, culturale ed economica dei cittadini.

ART. 5
PROCEDURA DI APPROVAZIONE, CONFERMA, REVOCA

1. I gemellaggi sono approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale.

2. I patti di amicizia e fratellanza sono approvati dalla Giunta Comunale.

3. I gemellaggi devono essere confermati dopo vent'anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta Comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.

4. I patti d'amicizia e di fratellanza devono essere confermati dopo dieci anni dalla loro istituzione

con deliberazione di Giunta Comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.

5. I rapporti non confermati entro sei mesi dalla loro scadenza sono considerati decaduti.

6. I provvedimenti di revoca esplicita dei rapporti di gemellaggio in essere sono di competenza del Consiglio Comunale che si riserva altresì il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verifichino atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini.

7. La revoca dei patti di amicizia e fratellanza compete alla Giunta Comunale.

ART. 6
ATTIVITÀ

1. Il Comune di Quinto di Treviso sviluppa i gemellaggi, i patti di amicizia e fratellanza attraverso l'attivazione di scambi di iniziative, di promozione di progetti o partecipazione ad attività, partenariati, incontri, scambi di visite ed accoglienza di delegazioni.

2. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Quinto di Treviso sono di norma costituite dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

ART. 7
COMITATO DI GEMELLAGGIO

1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Comitato, provvede con proprio atto alla nomina dei componenti del Comitato medesimo, individuando un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare, su designazione del rispettivo gruppo. Il Comitato promuove tutte le iniziative idonee a favorire lo scambio di contatti e la realizzazione di attività connesse ai rapporti di gemellaggio.

2. Il Presidente del Comitato rappresenta il Comune di Quinto di Treviso nelle attività finalizzate al consolidamento dei rapporti con le città gemellate.

3. Il Comitato per il gemellaggio ha durata corrispondente a quella del Consiglio Comunale e decade con il suo scioglimento. Resta comunque in carica, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei componenti del nuovo Comitato.